Numero registro generale
Numero sezionale
Numero di raccolta generale
Data pubblicazione

Oggetto

Danno iure proprio da perdita congiunto – Mesotelioma pleurico – Accertamento responsabilità datoriale Concausalità.

R.G.N.
Cron.
Rep.
Ud. 08/05/2025
CC

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Annalisa DI PAOLANTONIO - Presidente -

Dott. Ileana FEDELE - Consigliere -

Dott. Nicola DE MARINIS - Consigliere -

Dott. Riccardo ROSETTI - Consigliere -

Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso del proposto da:

MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE dello STATO

- ricorrente -

contro

, e ,

rappresentati e difesi dall'avv.to Pietro FRISANI

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il R.G.N. /

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8.5.2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Genova, per quanto qui ancora rileva, confermava la sentenza di prime cure con la quale il Tribunale

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

della medesima città aveva accolto le domande di , , moglie e figli, del *de cuius* : a) di accertamento della responsabilità del datore di lavoro, Ministero della Difesa, per il danno *iure proprio* dagli stessi sofferto per la morte del proprio congiunto, cagionata da mesotelioma pleurico contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto sofferta durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della predetta amministrazione; b) di condanna al risarcimento del danno subito dagli eredi *iure proprio,* quantificato in € 270.000 in favore della moglie e € 200.000 in favore di ciascuno dei due figli.

1.1. La Corte territoriale confermava la sussistenza del nesso causale fra l'esposizione all'amianto nell'ambiente lavorativo e l'insorgenza della malattia che aveva poi portato al decesso . Rimarcava, inoltre, riportandosi anche all'esperito accertamento tecnico, che, pur avendo il lavoratore prestato attività anche per altre ditte, per ciascun periodo di esposizione, e quindi anche per quello alle dipendenze del Ministero della difesa, era provato, in applicazione del principio cd. del "più probabile che non", il nesso causale.

1.2. Nella motivazione della pronunzia aggiungeva altresì che, oltre al nesso eziologico, era provata anche la violazione delle regole di cautela (nessuna forma di protezione essendo stata adottata) e, quindi, l'inadempimento del Ministero della difesa, rimarcando altresì al riguardo che lo stato delle conoscenze dell'epoca già imponeva di adottare precauzioni che limitassero l'esposizione alle fibre di amianto nei luoghi di lavoro.

1.3. In ragione di quanto innanzi, la sentenza di appello qui impugnata ha condannato la parte datoriale al risarcimento del danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale nella misura innanzi indicata al punto 1), in applicazione delle tabelle di Milano, escludendo che potessero essere compensate e portate

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

in detrazione le somme corrisposte a titolo di rendita ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 dall'Inail alla moglie del *de cuius*, essendo chiesto il risarcimento in questo giudizio del solo danno non patrimoniale da perdita parentale sofferto dagli eredi, danno non coperto dalle prestazioni corrisposte dall'Inail.

2. Proponeva ricorso per cassazione con tre motivi il Ministero della difesa (di seguito anche: Ministero).

3. Resistevano con controricorso gli eredi, come in epigrafe indicati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo, articolato in plurime censure, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., degli artt. 1223 e 1225 c.c. oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

1.1. Il Ministero lamenta l'erroneità della sentenza di appello per le seguenti ragioni:

a) la ritenuta equivalenza causale, nel cagionare la malattia, dell'esposizione all'amianto nel periodo in cui il *de cuius* ha lavorato alle dipendenze del Ministero e di quella sofferta nei periodi anteriori nei quali ha lavorato alle dipendenze di altre parti datoriali;

b) la mancata e/o erronea applicazione del principio eziologico cd. del "più probabile che non". Il mesotelioma, secondo quanto osservato dal CTU nel proprio elaborato, rimarca il Ministero nel motivo, ha una latenza media di 48 anni, con la conseguenza che l'esposizione rilevante ai fini della contrazione della malattia - manifestatasi nel 2012 – è quella anteriore al 1965, laddove cominciò a lavorare per il Ministero solo nel

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

1967, con conseguente irrilevanza causale delle condotte datoriali del Ministero della difesa;

c) la mancanza di prevedibilità dell'evento in capo alla parte datoriale in ragione delle assenti conoscenze degli effetti dell'amianto negli anni sessanta del secolo scorso, sicché non era possibile per il Ministero disporre misure di protezione individuali adeguate ed idonee alla prevenzione del rischio *de quo vertitur.*

Su tale specifico aspetto si argomenta nella doglianza che, alla luce di quanto affermato nella consulenza tecnica, le uniche misure che la parte datoriale poteva porre in campo (*ex* l. n. 445 del 1993 e d.P.R. n. 303 del 1956) non erano sufficienti per loro natura a prevenire una malattia all'epoca non conosciuta, a tutto voler concedere potendo prevenire l'asbestosi, ma non il mesotelioma.

1.2. La prima censura articolata sub a) – la ritenuta equivalenza delle condotte dei diversi datori succedutesi nel tempo – presenta profili di inammissibilità e nelle restanti articolazioni è infondata.

La sentenza di appello (*cfr. sentenza impugnata pag. 8*) ha infatti sul punto espressamente affermato che: "*Sul punto il Tribunale, raccogliendo le conclusioni del CTU, ha affermato che ciascuno dei due periodi indicati (n.d.r. ossia quello prestato alle dipendenze di ditte in appalto e quello prestato alle dipendenze del Ministero) è stato anche da solo di entità sufficiente a causare la malattia in misura 'più che probabile che non'. Solamente l'individuazione di una causa diversa da quella riscontrata nel lavoro svolto presso il Ministero appellante, quindi di una causa alternativa ed idonea ad interrompere il predetto nesso eziologico, potrebbe escludere la responsabilità del predetto Ministero*".

Orbene, la doglianza, laddove lamenta che la pronunzia della Corte Territoriale abbia affermato l'equivalenza delle cause, non

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

sottopone in alcun modo a vaglio critico l'affermazione innanzi pedissequamente riportata, ovvero la necessità, al fine di escludere la concausalità della condotta datoriale del Ministero, dell'individuazione di una causa sopravvenuta, alternativa, da sola idonea ad interrompere il nesso causale, di qui, come anticipato, l'inammissibilità del mezzo che *in parte qua* non si confronta affatto con il *decisum.*

1.3. Le ulteriori affermazioni contenute nella censura sono infondate.

Ed infatti la pronunzia è conforme all'ormai consolidato principio secondo il quale in tema di nesso causale, pur applicati nella verifica dello stesso tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., resta fermo il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "*oltre il ragionevole dubbio*", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "*del più probabile che non*" (*cfr.* Cass. Sez. U, n. 576/2008, rv. 600899-01, così massimata sul punto - in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione *ex ante* - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "*più probabile che non*", mentre nel processo penale vige la regola della prova "*oltre il ragionevole dubbio*").

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

Di qui l'irrilevanza, stante appunto il diverso statuto causale, delle pronunzie della S.C., ricordate nel motivo, pronunziate nel processo penale.

Inoltre, la sentenza qui impugnata è conforme all'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta ha contribuito alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (*cfr.* in tal senso Cass. n. 8372 del 09/04/2014, rv. 630460-01). Tale principio è stato poi ulteriormente approfondito dalle Sezioni Unite che hanno sottolineato come ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere che ad uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (in tal senso si veda Cass. Sez. Unite n. 13143 del 27/04/2022, rv. 664654-01, cui ha fatto seguito anche la successiva conforme Cass. n. 9969 del 16/04/2025).

Nello stesso solco, può altresì essere richiamato quanto rimarcato in Cass. n. 28458 del 5/11/2024, rv. 672558-01, secondo il cui insegnamento: in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.

In tal senso la pronunzia di appello *(cfr. pag. 6)*, del pari richiamando la giurisprudenza di legittimità (nello specifico Cass. n. 2066 del 29/01/2018, rv. 647360-01), sul punto ha evidenziato come "*il concorso di cause non preclude pertanto l'indagine sulla responsabilità del soggetto, che abbia dato ad uno dei fattori genetici dell'evento. Una volta accertata la responsabilità del Ministero nella produzione dell'evento, non avrebbe comunque rilevanza l'eventuale contributo concausale di altri soggetti, anche secondo i seguenti principi ancora ribaditi dalla Corte di cassazione: 'in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha mera funzione di*

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente. (...)".

Conclusivamente, la censura non può essere accolta.

1.4. La doglianza innanzi ricordata sub b) – ovvero la mancata applicazione del principio del "più probabile che non", per avere il mesotelioma (secondo quanto osservato dal CTU nel proprio elaborato) una latenza media di 48 anni, di modo che l'esposizione al fattore di rischio durante il periodo alle dipendenze del Ministero non avrebbe potuto temporalmente avere alcuna incidenza causale – è inammissibile.

In primo luogo, perché il ricorso non riporta, nemmeno in stralcio la sopraindicata affermazione del CTU, secondo la quale il periodo di latenza del mesotelioma sarebbe almeno di 48 anni e dunque tale da escludere la rilevanza temporale – in ragione della data di insorgenza della malattia – del periodo di lavoro prestato alle dipendenze del Ministero, con conseguente violazione del principio di specificità di cui all'art. 366 c.p.c.

In secundis, perché non si confronta con quanto affermato nella sentenza alle pagg. 5 e 6, con richiamo proprio alla consulenza tecnica: ovvero che sussiste una responsabilità concausale del Ministero nella causazione dell'evento, senza che assuma alcun rilievo, ai fini qui in discussione, la percentuale di responsabilità.

1.5. L'ultima questione, evidenziata nel motivo, quella riassunta *sub* c), contesta, alla luce del momento storico – gli anni sessanta del secolo scorso – la prevedibilità dell'evento, in ragione dell'assenza di conoscenze sugli effetti da esposizione all'amianto, nonché l'impossibilità di fronteggiare i rischi da esposizione, essendo le misure di cautela imposte al più idonee a fronteggiare l'asbestosi, ma non il mesotelioma.

1.6. Detta ultima doglianza non si sottrae anch'essa all'inammissibilità, per non confrontarsi affatto con il *decisum.*

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte territoriale, richiamando espressamente le argomentazioni già spese sul punto dal Tribunale in ordine alla conoscenza dei rischi da amianto e ricordando anche l'insegnamento del giudice di legittimità (il richiamo è a Cass. n. 4721 del 1998, ma anche Cass. n. 998 del 2002), oltre che la normativa di cui al r.d. del 14.6.1909 n. 442, afferma che la consapevolezza della nocività dell'amianto sussisteva fin dai primi del Novecento e che in caso di mesotelioma non v'è ragione di escludere il rapporto di causalità con l'evento, né il requisito della prevedibilità dello stesso per il fatto che il rischio cancerogeno sia stato conosciuto solo successivamente, in quanto le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza di una malattia invece da tempo nota come l'asbestosi erano identiche a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi non conosciuti.

1.7. Ebbene con tali passaggi della motivazione la doglianza qui in esame non si confronta affatto, di modo che anch'essa, come anticipato, è inammissibile, risolvendosi le ulteriori considerazioni svolte nel motivo in una inammissibile (in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione del fatto.

2. Il secondo mezzo denunzia la nullità della sentenza per violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La censura denunzia che la sentenza di appello non avrebbe motivato il rigetto del secondo motivo di gravame; nel dettaglio, il Ministero lamenta il *quantum* del risarcimento del danno *iure proprio* liquidato ai familiari, nel massimo tabellare anziché nel minimo, in assenza di ogni allegazione circa il tipo di rapporto tra gli stessi intercorrenti ed il *de cuius.*

2.1. La doglianza non può essere accolta.

2.2. La sentenza della Corte territoriale, a differenza di quanto argomentato nel mezzo, ben esplicita, così rispondendo alla

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

censura articolata in appello, le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto, utilizzando quale parametro le Tabelle di Milano, di liquidare il danno parentale sofferto dagli eredi *iure proprio* in misura superiore al minimo, valorizzando non solo lo stretto rapporto di parentela, tra gli eredi (moglie e figli) ed il *de cuius,* ma anche l'età relativamente giovane, 63 anni, della moglie, al momento della perdita del marito, oltre che "*la sofferenza di chi è colpito da mesotelioma pleurico, correlata alla natura della patologia, caratterizzata dalla grave e protratta compromissione della funzione respiratoria (come evincibile dalla CTU), che aggrava e rende particolarmente lacerante e dolorosa per i congiunti l'assistenza e l'accompagnamento del proprio familiare fino al decesso e il ricordo nel tempo di tale agonia" (cfr. sentenza di appello pag. 10).*

2.3. La doglianza, per un verso, lamenta un'assenza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a liquidare gli importi nella misura innanzi indicata nel massimo della forcella, laddove, invece, la motivazione è ben presente, come si evince dal passaggio innanzi riportato; per altro verso, non si confronta affatto con il tenore del percorso motivazionale che, ai fini della liquidazione, oltre allo strettissimo rapporto di parentela tra il lavoratore defunto e i soggetti che hanno agito per il risarcimento *iure proprio,* ha valorizzato anche altri elementi, quali la gravosità della malattia sofferta dal *de cuius*, comportante la necessità di un'assistenza particolarmente gravosa e dolorosa, e, quanto alla moglie, anche il dato anagrafico.

2.4. Conclusivamente, del tutto inammissibilmente viene denunziata la violazione dell'art. 2697 c.c. in ragione degli argomenti spesi dalla Corte di Appello per motivare la scelta di non liquidare gli importi risarcitori nel minimo della forcella, come pure inammissibilmente la parte ricorrente in cassazione

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

denunzia un *error in procedendo* e non *in iudicando* (sull'erroneo presupposto che il giudice di appello non avesse compreso il senso del motivo di gravame, laddove alla luce di quanto innanzi si è illustrato, così non è).

3. Il terzo ed ultimo motivo, infine, rimarca la violazione e falsa applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno* di cui all'art. 1223 c.c., con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Denunzia, in primo luogo, il difetto istruttorio della sentenza di seconde cure per non avere disposto l'ordine di esibizione nei confronti dell'I.n.a.i.l., richiesto ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., volto all'acquisizione al processo della documentazione inerente alle prestazioni erogate dall'istituto previdenziale agli eredi, documentazione indispensabile ai fini della richiesta compensazione.

3.1. Il Ministero insiste che attraverso detto ordine di esibizione si sarebbe potuta verificare la percezione da parte degli eredi di altre prestazioni aggiuntive alla rendita di cui valutare la richiesta compensazione.

3.2. Si sostiene altresì nella doglianza che la rendita percepita dalla moglie del *de cuius* non ristora il danno biologico permanente del lavoratore, ma il danno *iure proprio* della vedova, dovendo conseguentemente essere oggetto di compensazione.

3.3. La censura, che presenta profili di inammisssibilità, è nel resto infondata.

3.4. Va premesso che la sentenza di appello dà conto dell'impossibilità di detrarre le somme percepite a titolo di rendita ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 in quanto detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente del lavoratore e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale, quali il biologico

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

temporaneo, la cd. personalizzazione, il danno morale, nel quale si colloca il cd. danno parentale.

3.5. Ebbene, rispetto a detta rendita il principio affermato dalla sentenza di appello è senza dubbio corretto, di modo che il motivo è senza dubbio *in parte qua* infondato.

A tanto va aggiunto che, in verità il principio di cui innanzi non è stato nemmeno oggetto di censura nel mezzo, che non si confronta specificamente con il *decisum.*

3.6. Il motivo, infatti, ruota intorno ad una questione nuova ovvero la percezione da parte degli eredi di "altre" non meglio identificate rendite deducibili dal risarcimento del danno parentale liquidato in sentenza.

3.7. Di dette ulteriori rendite, tuttavia, non vi è menzione in sentenza, né il motivo indica *dove* e *quando* la questione della percezione di detti ulteriori emolumenti, peraltro inammissibilmente indicati in modo del tutto generico, sarebbe stata introdotta in giudizio.

3.8. Ne consegue che la questione, per come proposta, è anche inammissibile perché nuova, come inammissibili sono le sollecitate istanze di istruttoria e acquisizioni documentali aventi carattere meramente esplorativo.

3.9. Inconferenti, si aggiunge da ultimo, le pronunzie richiamate nel mezzo a sostegno della compensazione, atteso che: a) Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018, rv. 648649 – 01, attiene alla diversa fattispecie in cui la rendita veniva corrisposta al lavoratore, da detrarre dal risarcimento che, per lo stesso titolo, era dovuto allo stesso prestatore dal terzo danneggiante; b) Cass. n. 31007 del 30/11/2018, rv. 651941 – 01, perché nell'affermare il principio per cui "*in caso di morte di un militare in servizio, a seguito di patologia contratta a causa dell'inquinamento ambientale radioattivo da uranio impoverito cui era stato sottoposto durante una missione internazionale, dal*

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

risarcimento del danno non patrimoniale liquidato iure proprio ai suoi familiari deve essere detratto, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, l'indennizzo già erogato agli stessi familiari in conseguenza del decesso del congiunto, trattandosi di una forma di tutela avente finalità compensativa ed essendo posto a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno", si riferisce ad indennizzi erogati agli stessi familiari, diversi dalla rendita ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e con finalità diverse.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato Pietro Frisani che ha reso la prescritta dichiarazione.

6 Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 andranno omesse, in caso di diffusione, le generalità e gli altri dati identificativi del *de cuius* e dei controricorrenti

7. Non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, operando, nel caso di specie, l'esenzione prevista dal richiamato decreto per le sole amministrazioni dello Stato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € per esborsi, €. per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.to Pietro Frisani.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

Dispone che in caso di diffusione del provvedimento siano omesse le generalità del *de cuius* e dei controricorrenti.

Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8.5.2025

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c